



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 del 27-04-2021

**Oggetto: ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI. SOSTITUZIONE AI
SENSI DEL D. LGS. N. 116/2020**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:10 nella Sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede la seduta il Sindaco Carmine De Fazio

All'appello risultano

De Fazio Carmine	P	Zaccaria Gianluca	A
Ciriello Paolo	A	De Micco Antonio	P
Sciarrillo Riccardo	P	Zaccaria Ferdinando	A
Cosentino Antonio	P	De Stefano Antonio Mariano	P
Zaccaria Giuseppe	A	De Sapio Pellegrino	P
Renna Marco	P		

Assiste il Segretario Comunale Anna Mutascio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmine De Fazio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ART. 10 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI. SOSTITUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 116/2020

Il Sindaco – Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e relaziona in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato in "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", contiene alcune disposizioni che incidono sulla Tassa sui rifiuti (TARI);

- il D. Lgs. è stato pubblicato nella GU n. 226 del 11 settembre 2020 ed è entrato in vigore il 26 settembre scorso,

- Le novità, rilevanti ai fini della TARI, riguardano:

1. i rifiuti assimilati a quelli urbani;

2. i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.

- le disposizioni contenute nell'art. 1, D. Lgs. n. 116 del 2020 sono di seguito riportate: comma 23, "L'articolo 195 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) la lettera e) del comma 2 è abrogata; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.»";

- comma 24. "L'articolo 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse; b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono soppresse e la lettera g) è soppressa; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.»".

1. Con riferimento ai rifiuti assimilati a quelli urbani:

- il comma 23, lett. a), dell'art. 1, abroga la lett. e) del comma 2, dell'art. 195, D. Lgs. n. 152/2006. La lett. e) prevedeva l'emanazione di un DM per la definizione riguardante l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

- il comma 24, lett. a), dell'art. 1, sopprime le parole "ed assimilati" e "e dei rifiuti assimilati", contenute nel comma 1, dell'art. 198, D. Lgs. n. 152/2006. Dette parole erano inserite nella determinazione della gestione dei rifiuti da parte dei comuni;

- il comma 24, lett. b), dell'art. 1, sopprime le parole "ed assimilati" contenute nel comma 2, lett. c), dell'art. 198, D. Lgs. n. 152/2006. Dette parole erano inserite nella fissazione delle modalità di conferimento trasporto dei rifiuti da parte dei comuni;

- il comma 24, lett. b), dell'art. 1, sopprime la lett. g), comma 2, dell'art. 198, D. Lgs. 152/2006. La lettera prevedeva appositi regolamenti comunali per stabilire l'assimilazione dei rifiuti.

- Il legislatore, nel recepimento di disposizioni comunitarie, "cancella" ogni riferimento ai "rifiuti assimilati". In virtù di ciò, ai fini del calcolo della TARI, i riferimenti ai rifiuti assimilati di cui ai commi 645 e 649, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013 sono da ritenersi superati. I comuni dovranno provvedere alle apposite modificazioni regolamentari.

2. Con riferimento alle novità riguardanti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

- la lett. c), del comma 24, dell'art. 1, D. Lgs. n. 116 del 2020 inserisce il comma 2-bis, all'art. 198, D. Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo comma stabilisce che "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

Considerato che, alla luce delle succitate modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, occorre sostituire il vigente art. 10, rubricato "**Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo**" del regolamento comunale sulla TARI approvato con deliberazione di C. C. n. 16 del 30.09.2020, come di seguito riportato:

“Art 10. Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 laddove dimostrati dal produttore.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo con apposito modello che è parte integrante del presente regolamento, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

3. La riduzione o totale esenzione della quota variabile verrà calcolata dall'ufficio in proporzione alla quantità di rifiuto assimilato effettivamente recuperata e trasformata sul totale dei rifiuti prodotti.

4. A tale dichiarazione i richiedenti dovranno allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
- attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale. Per quelle aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuto

prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche (unità locale per la quale si chiede l'agevolazione).

5. Nel caso di conferimento al servizio di raccolta Comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell'umido sarà consentita una riduzione massima del 30% della quota variabile.

UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 10 giorni.

3. L'esonero o la riduzione dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

4. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.

5. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta a mezzo PEC o raccomandata A/R o presso il protocollo.

6. Il Comune ripristinerà il servizio entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.”

Considerato, altresì, che è parte integrante del regolamento comunale *de quo* l'allegato modello;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla modifica del vigente Regolamento TARI al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. comunale n. 2246 del 20/04/2021, depositato agli atti d'ufficio;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il D. Lgs. n. 116/2020;

Con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli all'unanimità,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere alla sostituzione del vigente art 10 rubricato “*Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo*” del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, approvato con deliberazione di C. C. n. 16 del 30.09.2020, per adeguarlo alle novità normative introdotte con D. Lgs. n. 116/2020, come di seguito riportato:

“Art 10. Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati a recupero in modo autonomo

TIPOLOGIE DI RIFIUTO CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 laddove dimostrati dal produttore.

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto alla riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo con apposito modello che è parte integrante del presente regolamento, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

3. La riduzione o totale esenzione della quota variabile verrà calcolata dall'ufficio in proporzione alla quantità di rifiuto assimilato effettivamente recuperata e trasformata sul totale dei rifiuti prodotti.

4. A tale dichiarazione i richiedenti dovranno allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
- copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia del MUD o il totale certificato derivante dal registro di carico e scarico (nel caso in cui l'azienda non sia obbligata alla redazione del MUD).
- attestato della ditta / società autorizzata che ha effettuato il recupero/trasformazione con la specifica delle quantità di rifiuto lavorato e trasformato proveniente dall'unità locale sita sul territorio Comunale. Per quelle aziende che hanno più unità locali dislocate sul territorio nazionale è obbligatorio un attestato di recupero con la distinzione delle quantità di rifiuto prodotto e trasformato e contestualmente la suddivisione degli stessi per aree geografiche (unità locale per la quale si chiede l'agevolazione).

5. Nel caso di conferimento al servizio di raccolta Comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell'umido sarà consentita una riduzione massima del 30% della quota variabile.

UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all'ente che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 10 giorni.

3. L'esonero o la riduzione dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio all'utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.

4. È comunque fatta salva la possibilità, per l'utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1.

5. Il soggetto che vuole riattivare l'erogazione del servizio dovrà presentare richiesta a mezzo PEC o raccomandata A/R o presso il protocollo.

6. Il Comune ripristinerà il servizio entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.”

Di approvare, altresì, l'allegato modello di domanda che forma parte integrante e sostanziale del regolamento *de quo*; quale parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” così aggiornato, nonché nella sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente”;

Di delegare il Responsabile Finanziario – Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI così aggiornato sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze;

Di dare mandato al Responsabile Finanziario – Tributi per l'adozione degli adempimenti consequenziali al presente deliberato;

Di dichiarare con la seguente votazione: presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli all'unanimità, immediatamente eseguibile la Delibera ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 27-04-2021

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De Fazio Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mutascio Anna

Prot. n. 194 li 28-04-2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì, 28-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Mar.Ilo Saverio Zaccaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/00:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dec. Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 27-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Mutascio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant'Angelo a Scala 28-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Mutascio